**controllO DEL POSSESSO DELLA certificazione verde (GREEN PASS) PER L’ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO**

**- Informativa ai lavoratori-**

Relativamente al possesso della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) per svolgere la propria attività lavorativa, a partire dal 15 ottobre 2021 fino a cessazione dell’emergenza da Covid-19, in applicazione delle disposizioni previste del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, si informano i Lavoratori di quanto segue.

**Il lavoratore che al momento dell’accesso al luogo di lavoro, comunichi di non essere in possesso della Certificazione Verde (Green Pass) o che venga trovato, durante un controllo, sprovvisto di tale certificazione, sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del Green Pass e, comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**

Ricordiamo altresì che il Decreto Legge n. 127/21 prevede per il lavoratore che accede al luogo di lavoro sprovvisto di Certificazione Verde una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.

Si ricorda a tutti i lavoratori che a seguito dell’accesso ai luoghi di lavoro restano in essere tutte le misure individuate all’interno del protocollo anti-contagio da covid-19 applicato in Azienda.

Sono esonerati dall’obbligo di presentare la Certificazione Verde (Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, tutti i soggetti esenti dalla campagna vaccinale che hanno ricevuto idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

La verifica del possesso del Green Pass sarà effettuata quotidianamente da parte degli incaricati dal Datore di Lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, anche in materia di privacy e della procedura aziendale allo scopo predisposta. In particolare, il controllo del possesso del Green Pass avverrà secondo le seguenti modalità:

1. L’incaricato al controllo richiede all’interessato di esibire il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass).
2. L’incaricato al controllo attraverso l’APP “VerificaC19” legge il QR Code.
3. L’APP mostrerà all’Incaricato al controllo le seguenti informazioni:
	1. Validità della certificazione verde (Green Pass)
	2. Nome cognome e data di nascita dell’intestatario
4. Per accertare l’identità dell’interessato, l’incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di validata e accertare così la corrispondenza dei dati.
5. L’incaricato non consente l’accesso all’interessato qualora l’applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato, qualora l’interessato non esibisca il certificato verde (Green Pass) o qualora vi fossero incongruenze anagrafiche con i dati riportati sul certificato.
6. L’incaricato non effettuerà ne archivierà fotografie, copie cartacee o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)
7. L’incaricato al controllo non conserverà alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.

Si richiede a coloro che abbiano un’esenzione dell’obbligo vaccinale di comunicare al datore di lavoro tale esenzione per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Luogo, data

 Il datore di lavoro

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_